



DECRETO 19 dicembre 1996 n.154 (pubblicato il 20 dicembre 1996)

**Norme per il rilascio del certificato di formazione professionale per i conducenti dei veicoli
che trasportano materie pericolose**

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Vista la [Legge 30 novembre 1995 n.134](#)

Vista la delibera del Congresso di Stato n.32 del 16 dicembre 1996;

Valendo Ci delle nostre Facoltà

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

E' istituito il Certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano materie pericolose su strada: a tale fine sono considerate materie pericolose quelle appartenenti alle classi indicate negli allegati all'Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (A.D.R) sottoscritto a Ginevra il 30 Settembre 1957 e successive modifiche e integrazioni.

Il possesso del Certificato di cui sopra è necessario per i conducenti che, titolari di patente di guida valida di categoria B o superiore, effettuano trasporto di merci pericolose con:

- a) veicoli di massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate che trasportano tali merci in quantità superiore ai limiti previsti nel numero marginale 10011 dell'A.D.R.;
- b) veicoli cisterna o unità di trasporto che comprendono cisterne o contenitori cisterna aventi una capacità di oltre 3000 litri e/o una massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate allorché detti veicoli, o unità di trasporto, trasportino merci pericolose o effettuino un percorso su strada dopo aver scaricato merci pericolose senza che le cisterne o i contenitori cisterna siano stati puliti e/o degassati.

Il possesso del Certificato di formazione professionale è altresì necessario per i conducenti che effettuano trasporto di materie e oggetti esplosivi, qualunque sia la massa massima autorizzata per il veicolo.

Art.2

I conducenti dei veicoli di cui all'articolo precedente devono aver conseguito, entro il 1° Luglio 1995, il Certificato di formazione professionale che è rilasciato previa partecipazione ad un apposito corso di formazione e superamento di un esame secondo le disposizioni di cui al successivo art.3

Il certificato è valido per cinque anni. La sua validità può essere prorogata per periodi di cinque anni allorché il titolare del Certificato:

- a) nell'anno che precede la scadenza di validità del Certificato ha seguito l'apposito corso di aggiornamento di cui all'art. 3 ed ha superato il relativo esame;
- b) ovvero può provare con idonea documentazione, di avere esercitato la propria attività senza interruzione dal momento del rilascio o dell'ultima proroga del suo Certificato.

Sono ammesse sospensioni di attività stagionali, ferie o altre interruzioni di lavoro non superiori a sei mesi all'anno.

Art.3

E' istituito il corso di formazione professionale per i conducenti di veicoli di cui all'art.1.

Per l'ammissione al corso è necessario essere in possesso della patente di guida corrispondente al tipo di veicolo previsto dal certificato che si intende conseguire, secondo quanto indicato nell'art.4.

Il corso di formazione professionale deve:

- a) comportare lo svolgimento del programma previsto nell'Allegato 1 del presente Decreto, e di cui lo stesso costituisce parte integrante;
- b) comportare una frequenza minima di trenta ore per il primo conseguimento e di venti ore, qualora trattasi di aggiornamento;
- c) essere svolto a cura di organizzazioni o enti allo scopo riconosciuti idonei dall'Ufficio Registro Automezzi;
- d) dette organizzazioni o enti devono precisare i nominativi dei docenti, i quali devono essere in possesso di laurea in chimica o ingegneria e devono possedere comprovata esperienza nel settore delle merci pericolose da almeno cinque anni. Inoltre per l'effettuazione delle lezioni inerenti il comportamento da adottare in condizioni di emergenza per il primo soccorso, deve essere specificato il nominativo del medico docente ed i relativi titoli. Lo svolgimento del corso deve essere supportato da idoneo materiale didattico, ed in particolare da attrezzature necessarie per integrare le lezioni teoriche con esercitazioni pratiche.

L'esame al termine del corso deve essere sostenuto davanti ad una Commissione composta di due esperti designati dal Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi ed alla presenza di due docenti del corso o loro rappresentanti di analoga competenza e professionalità.

All'atto della presentazione della domanda di esame, i richiedenti sono tenuti al pagamento di una tassa di £ 30.000=. Al momento del primo rilascio del Certificato di formazione professionale gli interessati sono tenuti al pagamento di una tassa di vidimazione di £. 50.000=, mentre per le successive conferme di validità è prevista una tassa di £. 20.000=.

La domanda per sostenere l'esame per conseguire il Certificato di abilitazione professionale, è valida per sei mesi, consente di sostenere un solo esame e non può essere prorogata.

Art.4

Il Certificato di formazione professionale, conforme al modello di cui all'Allegato 2 del presente Decreto, di cui costituisce parte integrante, è valido singolarmente o cumulativamente per i seguenti trasporti:

- a) per il trasporto di merci pericolose in cisterna (tutte le classe ammesse);
- b) per il trasporto di merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna (tutte le classi ammesse).

Art.5

I conducenti che ne facciano richiesta possono conseguire per la prima volta il Certificato Provvisorio di formazione professionale senza aver seguito il corso e superato il relativo esame previsto dall'art.2 a condizione che dimostrino di avere esercitato l'attività di conducente di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose nei tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente Decreto.

Il Certificato Provvisorio ha validità fino al 31 Dicembre 1996.

Il rilascio del Certificato di formazione professionale di cui all'art.4 può avvenire, nei confronti dei titolari del suddetto Certificato Provvisorio, solo a seguito di superamento dell'esame successivo alla frequenza del corso di formazione professionale di cui all'art. 3.

Il rilascio del Certificato di formazione professionale può avvenire anche a seguito di conversione di analoga abilitazione , in corso di validità, conseguita in uno Stato Estero.

Art.6

L'Ufficio Registro Automezzi dispone in analogia con quanto previsto nella normativa internazionale, le prescrizioni generali per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose.

Art.7

Il Certificato di Formazione professionale è costituito da una tessera in materiale plastico (PVC) di formato rettangolare composto da due facciate, come da modello di cui all'Allegato 2; il rilascio di ogni documento è soggetto al pagamento di un importo di £ 10.000=.

Art.8

Per coloro che violano le disposizioni in materia di trasporti di merci pericolose si applicano le norme contenute nella [Legge 28 Febbraio 1996 n.24](#)

In materia di revisione , sospensione e revoca del Certificato di Formazione Professionale si fa riferimento rispettivamente all'[art. 14 della Legge 30 Novembre 1995 n.34](#), ed all'[art.7 della Legge 28 Febbraio 1996 n.24](#).

Art.9

Il presente decreto annulla e sostituisce il [Decreto 8 giugno 1995 n.79](#).

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 dicembre 1996/1696 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Venturini - Maurizio Rattini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. Normativa in vigore riguardante il trasporto di merci pericolose su strada.
2. Classificazione merci pericolose (prodotti puri, miscele, rifiuti, rubriche collettive)
3. Prescrizioni generali riguardanti il trasporto di tutte le merci pericolose.
4. Principali tipi di rischi.
5. Misure di prevenzione e di sicurezza appropriate per i diversi tipi di rischi.
6. Il trasporto di merci pericolose in cisterne, alla rinfusa, imballate.
7. Controllo delle merci pericolose (stato e condizionamento)
8. Divieto di carico in comune sul medesimo veicolo o nei contenitori.
9. Prescrizioni da osservare per lo stanziamento dei veicoli trasportanti merci pericolose.
10. Etichettatura e segnaletica di pericolo sui veicoli.
11. Precauzioni da adottare per il carico e lo scarico di merci pericolose.
12. Il trasporto di materie radioattive.
13. Il trasporto di esplosivi.
14. Il trasporto di rifiuti pericolosi.
15. Documentazione di trasporto -schede di sicurezza-abilitazione conducenti.
16. L'oggetto ed il funzionamento dell'attrezzatura tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose.
17. Ciò che un conducente di veicoli deve fare e ciò che non deve fare quando trasporta merci pericolose.
18. Comportamento da adottare dopo un incidente (primi soccorsi, sicurezza della circolazione, ecc.).
19. Prevenzione e nozioni di pronto soccorso in relazione al tipo della merce trasportata.
20. Attrezzature di protezione e di prevenzione obbligatoriamente in dotazione al veicolo.
21. Movimentazione e stivaggio dei colli sui veicoli.
22. Criteri per l'ammarraggio dei colli sui veicoli.
23. Conoscenza dei vari tipi di colli.
24. Modalità di identificazione dei colli di tipo approvato, loro etichettatura e condizionamento.

25. Conoscenza generale di un veicolo cisterna o di contenitori cisterna- attrezzature-accessori-dispositivi di sicurezza.
26. Cisterne per il trasporto di gas compressi, liquefatti, fortemente refrigerati.
27. Nozioni sul comportamento in marcia dei veicoli con cisterna o contenitori cisterna compresi i movimenti del carico.
28. Operazioni di carico e scarico di veicoli cisterna.
29. La bonifica della cisterna o di contenitori cisterna.

Le conoscenze di cui ai punti 12), 13) e da 21) a 24), specifiche per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose non in cisterna, devono essere in particolare accertate nel corso dell'esame.

Le conoscenze di cui ai punti da 25) a 29), specifiche per i conducenti di veicoli cisterna o contenitori cisterna che trasportano merci pericolose devono essere in particolare accertate nel corso dell'esame.

